

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente il Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 29 novembre 2006, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n.28 del 29 dicembre 2008, n.40 del 29 dicembre 2014 e n.7 del 26 marzo 2015;

Ricordato che i Comuni aderenti alla Gestione Associata costituiscono un servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate;

Considerato che la convenzione sottoscritta dagli enti prevede, tra l'altro, l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari;

Rilevato che nel rispetto di quanto sopra vanno considerate anche le particolari caratteristiche territoriali di ciascun ente;

Ravvisata conseguentemente la necessità di regolamentare nel dettaglio la casistica di cui all'art.17 del regolamento relativamente alla parte relativa alle perdite dovute a rotture dell'impianto procedendo alla modifica del relativo articolo come segue:

art.17

FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEL MISURATORE E PERDITE DOVUTE A ROTTURE DELL'IMPIANTO

testo in vigore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al gestore che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

In caso di perdite, regolarmente accertate e tempestivamente riparate, dovute a rotture dell'impianto idrico dell'utente, non comportanti deflusso di acqua nella fognatura comunale delle acque nere, la quota del consumo eccedente quella determinata a sensi dell'art.12 ("misurazione dell'acqua") del Regolamento, viene addebitata con la sola tariffa del servizio acquedotto senza quella dovuta per fognatura e depurazione e, nel caso in cui la quota eccedente superi di oltre il doppio o di oltre 1000 mc quella determinata ai sensi dell'art. 12 ("misurazione dell'acqua") del Regolamento, ai consumi eccedenti tali limiti la tariffa del servizio acquedotto è applicata con una riduzione del 70% per la quota di consumi eccedenti il limite che comporta tale riduzione.

nuovo testo

1. In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al gestore che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

2. L'utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti e delle condutture;

a) *in caso di perdite, regolarmente accertate e tempestivamente riparate, dovute a rotture dell'impianto idrico dell'utente, non comportanti deflusso di acqua nella fognatura comunale delle acque nere, la quota del consumo eccedente quella determinata a sensi dell'art.12 ("misurazione dell'acqua") del Regolamento, viene addebitata con la sola tariffa del servizio acquedotto senza quella dovuta per fognatura e depurazione e, nel caso in cui la quota eccedente superi di oltre il doppio o di oltre 1000 mc quella determinata ai sensi dell'art. 12 ("misurazione dell'acqua") del Regolamento, ai consumi eccedenti tali limiti la tariffa del servizio acquedotto è applicata con una riduzione del 70% per la quota di consumi eccedenti il limite che comporta tale riduzione;*

b) *se la perdita è localizzata nel tratto sottostante la sede stradale comunale e risulta accidentale, non visibile e non dovuta ad incuria o negligenza nella manutenzione da parte del contribuente si applica la media di cui al 1° comma del presente articolo.*

3. *Nei casi di cui ai precedenti commi l'utente è tenuto a contattare l'Ufficio Tecnico, che redigerà apposito verbale, e, nel caso di perdite, a provvedere a proprie spese e con la massima urgenza alla riparazione delle condutture.*

In mancanza di un tempestivo intervento da parte del contribuente o in caso di inerzia del medesimo nell'effettuazione dei lavori di riparazione trova applicazione quanto previsto dal precedente comma 2, lettera a).

Ritenuto opportuno in questa sede procedere anche alla modifica dell'art.24 inerente al contributo di allacciamento procedendo alla modifica del relativo articolo come segue:

art.24

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

testo in vigore

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente la spesa per la realizzazione dell'allacciamento, è fissato in euro 250,00.

nuovo testo

Il contributo a fondo perduto a carico dell'utente concernente la spesa per la realizzazione dell'allacciamento, da versare anticipatamente all'effettuazione dei relativi lavori, è periodicamente determinato dall'Organo competente in sede di determinazione annuale delle tariffe.

Preso atto pertanto, in attesa di definire l'adozione di un regolamento uniforme, di apportare le modificazioni sopra indicate;

Ricordato che:

- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dal comma 8 dell'art.27, della Legge 28 dicembre 2001 n.448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei nuovi tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
- l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- l'art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:
a) *alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;*

b) ad aspetti conseguenti l'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa";

- con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;
- con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 24 febbraio 2017, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di un differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, in analogia con quanto già disciplinato in ambito nazionale con il D.L. 20 dicembre 2016 n. 244, al 31 marzo 2017;

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di poter riprendere la seduta del Consiglio comunale e procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2017 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione;

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31,
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22,
- il Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 29 novembre 2006, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n.28 del 29 dicembre 2008, n.40 del 29 dicembre 2014 e n.7 del 26 marzo 2015,
- il vigente Regolamento di contabilità,
- il vigente Statuto comunale;

Visto il parere favorevole della Commissione Regolamenti espresso in data 30.03.2017;

Preso atto dei pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile della Gestione Associata dei Servizi Tributi e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. // e astenuti n. //, palesemente espressi per alzata di mano, su n. 10 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modificazioni al vigente Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 29 novembre 2006, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n.28 del 29 dicembre 2008, n.40 del 29 dicembre 2014 e n.7 del 26 marzo 2015 di seguito riportate:

l'art.17 è sostituito dal seguente:

art.17

FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEL MISURATORE E PERDITE DOVUTE A ROTTURE DELL'IMPIANTO

1. In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al gestore che, previa opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo

giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

2. L'utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti e delle condutture;

a) in caso di perdite, regolarmente accertate e tempestivamente riparate, dovute a rotture dell'impianto idrico dell'utente, non comportanti deflusso di acqua nella fognatura comunale delle acque nere, la quota del consumo eccedente quella determinata a sensi dell'art.12 ("misurazione dell'acqua") del Regolamento, viene addebitata con la sola tariffa del servizio acquedotto senza quella dovuta per fognatura e depurazione e, nel caso in cui la quota eccedente superi di oltre il doppio o di oltre 1000 mc quella determinata ai sensi dell'art.12 ("misurazione dell'acqua") del Regolamento, ai consumi eccedenti tali limiti la tariffa del servizio acquedotto è applicata con una riduzione del 70% per la quota di consumi eccedenti il limite che comporta tale riduzione;

b) se la perdita è localizzata nel tratto sottostante la sede stradale comunale e risulta accidentale, non visibile e non dovuta ad incuria o negligenza nella manutenzione da parte del contribuente si applica la media di cui al 1° comma del presente articolo.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi l'utente è tenuto a contattare l'Ufficio Tecnico, che redigerà apposito verbale, e, nel caso di perdite, a provvedere a proprie spese e con la massima urgenza alla riparazione delle condutture.

In mancanza di un tempestivo intervento da parte del contribuente o in caso di inerzia del medesimo nell'effettuazione dei lavori di riparazione trova applicazione quanto previsto dal precedente comma 2, lettera a).

l'art.24 è sostituito dal seguente:

art.24

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Il contributo a fondo perduto a carico dell'utente concernente la spesa per la realizzazione dell'allacciamento, da versare anticipatamente all'effettuazione dei relativi lavori, è periodicamente determinato dall'Organo competente in sede di determinazione annuale delle tariffe.

2. di riapprovare il testo regolamentare così come modificato secondo il disposto del precedente punto 1., dando atto che, in attesa di definire l'adozione di un regolamento uniforme, devono intendersi abrogate le eventuali disposizioni contrastanti con le modificazioni e integrazioni apportate;
3. di dare atto che le modifiche al regolamento approvate con la presente deliberazione avranno decorrenza con la data di esecutività della delibera di approvazione come disposto dall'art. 5, comma 3 del T.U.LL.O.R.CC. approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;
4. di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 10, contrari n. // e astenuti n. //, ai sensi dell'art.79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2015 n.3/L e ss.mm.ii., per le motivazioni in premessa espresse.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;*

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Vicesegretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **03/04/2017** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **13/04/2017**.

Ronchi Valsugana, li 03/04/2017

IL VICESEGRETARIO
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL VICESEGRETARIO
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ronchi Valsugana, li 03/04/2017

IL VICESEGRETARIO
Campaldini dott.ssa Alessia